

Roma, 30 marzo 2009

**Circolare n.59/2009**

**Oggetto: Autotrasporto – Adeguamento ai requisiti di capacità finanziaria e professionale – Proroga al 2010 – Art. 29 D.L. 207/2008 convertito dalla Legge n.14/2009 su G.U. n.49 del 28.2.2009.**

Come preannunciato le imprese che svolgono l'attività con veicoli di peso fino a 6 tonnellate o con portata utile fino a 3,5 tonnellate avranno ancora un anno di tempo per adeguarsi alla disciplina sull'accesso alla professione.

La legge di conversione del cosiddetto decreto legge Milleproroghe ha infatti posticipato al **17 agosto 2010** (in precedenza 17 agosto 2009) il termine entro cui le imprese in questione, già iscritte all'Albo degli Autotrasportatori all'agosto del 2005 col solo requisito dell'onorabilità, dovranno dimostrare il possesso anche della capacità professionale e della capacità finanziaria. La proroga riguarda inoltre le imprese che utilizzano veicoli speciali (autobetoniere, veicoli per smaltimento rifiuti urbani, cisterne per lo spurgo di pozzi neri).

Il nuovo termine risulta particolarmente rilevante per le imprese che operano con i veicoli più leggeri (peso totale sotto le 3,5 tonnellate) per le quali l'esenzione dall'obbligo di dimostrare gli ulteriori requisiti di capacità professionale e finanziaria potrebbe diventare definitiva. Confetra ha sollecitato in più sedi la liberalizzazione di quelle imprese, così come già avviene nella maggior parte dei Paesi Europei e come sarà a breve previsto in un Regolamento Comunitario sull'accesso alla professione in discussione a Bruxelles.

f.to Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 30/2009  
Allegato uno  
D/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*S.O. alla G.U. n. 49 del 28.2.2009 (fonte Guritel)*

**Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti».**

*\*\*\*\* omissis \*\*\**

**Art. 29**

*\*\*\*\* omissis \*\*\**

*1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».*

*\*\*\*\* omissis \*\*\**

*FINE TESTO*